

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Gea

Costituzione - Denominazione - Durata - Sede

Art. 1. In data 29-01-2014 è costituita a tempo indeterminato quale Ente del terzo settore, un'Associazione di Promozione Sociale denominata "GEA - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Essa è disciplinata dal presente Statuto, oltre che dalle vigenti norme di legge in materia, e si ispira a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione ha sede legale in via Monzilla n.11, Gallipoli (LE). Il trasferimento della sede non comporta modifica dello Statuto se avviene nello stesso comune e verrà prontamente comunicato agli enti gestori di pubblici Albi o Registri e a tutti i soggetti interessati.

L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo, economico.

Art. 2. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Scopo - Finalità - Attività

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) e i gruppi di acquisto solidale (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: promuovere e salvaguardare la salute, il benessere psicofisico e sociale della popolazione, con attenzione a tutte le fasce di età, alle differenze di genere, alle differenze etniche e a tutti i gruppi socio-economici, attuando interventi mirati e promuovendo un approccio integrato e multidisciplinare del benessere della persona per migliorare la qualità della vita nei contesti quotidiani.

Art. 4. L'associazione organizza e svolge tutte le attività necessarie per il raggiungimento del proprio scopo. In particolare e a mero titolo esemplificativo:

- Sviluppare e promuovere Progetti (internazionali, Europei, Nazionali e locali) che contribuiscano al benessere dell'individuo e della collettività;
- Proporre e sostenere iniziative mirate al dialogo interculturale, tutela e promozione dei diritti, integrazione sociale, pari opportunità;
- Favorire le occasioni di formazione culturale a tutti i livelli e per tutte le fasce di età, intendendo come cultura ogni libera manifestazione personale e sociale;
- Promuovere e favorire la creazione di liberi spazi sociali di aggregazione, con il fine di creare autonome occasioni di espressione e di crescita, coinvolgendo chiunque creda nelle possibilità di promozione sociale attraverso la comunicazione, il rispetto e la libertà;
- Essere punto di riferimento e momento di occasione formativa, per chi intende perseguire obiettivi di promozione sociale, anche al di fuori della struttura stessa, con il fine di aumentare il patrimonio di conoscenze sui temi che si pone come fini sociali;
- Creare occasioni di autopromozione personale per le fasce di popolazione più svantaggiate o più esposte ai rischi di perdita delle proprie occasioni di realizzazione ed espressione;
- Realizzare e promuovere lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo la sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole;



- Promuovere iniziative di concerto con associazioni ed istituzioni, sia pubbliche che private, che già operano in questo settore o che si mostrano interessate alla promozione della persona per lo svolgimento di attività di comune interesse;
- Operare interventi di prevenzione del disagio sociale, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale;
- Realizzare percorsi psico-educativi e formativi in ordine alla prevenzione del disagio psico-sociale;
- Promuovere le condizioni per la creazione di una rete sociale finalizzata al miglioramento della qualità della vita;
- Essere crocevia di esperienze diverse ed incentivo alla libera espressione, per promuovere lo scambio di idee, di materiali e proposte anche ricorrendo ad edizioni di stampe periodiche e non;
- Realizzare percorsi di sostegno scolastico e attività di orientamento post scolastiche e pre-lavorative;
- Valorizzazione e sensibilizzazione delle tematiche ambientali e di riscoperta del territorio, con particolare riferimento al superamento di dinamiche ghettonizzanti;
- Sensibilizzazione e difesa su tematiche inerenti i diritti civili, sociali e di terza generazione;
- Organizzare convegni, dibattiti, seminari, eventi formativi e culturali a favore degli associati e non;
- Supportare categorie socio-educative, sanitarie o comunque soggette a burn-out;
- Effettuare ogni altro servizio inerente lo scopo associativo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

I Soci

Art. 7. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, italiani e non, che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Il numero dei soci è illimitato; non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile ed in nessun caso può essere restituita.

Art. 8. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti a riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione.

Nel caso di persone giuridiche, di enti ed associazioni la richiesta deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa. Le persone giuridiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Il socio minorenni è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori, il suo diritto dell'elettorato attivo e passivo viene esercitato dall'esercente la potestà parentale presente in assemblea, e verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Luca Fehor

I soci hanno diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi e di accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione e al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 11. La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Perdono la qualità di socio per espulsione coloro che:
 - a) Non ottemperino alle disposizioni nel presente Statuto e agli eventuali Regolamenti;
 - b) Svolgano attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) In qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'espulsione diventa operante dall'annotazione sui libri dei soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Josee Plos

Lavoratori

Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Gli organi sociali

Art. 15. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sono elettive.

Gli organi delle lettere d) ed e) saranno istituiti qualora si renda necessario per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Inoltre, l'Assemblea provvederà a nominare qualsiasi altro organo stimo necessario per perseguire le finalità dell'Associazione. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci che:

- abbiano la maggiore età;
- siano in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- non abbiano avuto o abbiano in corso provvedimenti previsti all'art. 11.

L'Assemblea dei soci

Art. 16. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio; si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Art. 17. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione di entrambe avviene mediante avviso affisso nei locali della sede ed invio di posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. Nel caso in cui il socio non disponesse di posta elettronica, si provvederà attraverso lettera semplice o consegna a mano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera e dirama la convocazione con 10 giorni di anticipo, e deve contenere l'ordine del giorno, la data, la sede e l'ora della prima e della seconda convocazione; quest'ultima deve avere luogo con almeno 8 ore di distanza dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti e vanno rese pubbliche mediante affissione all'albo della sede ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni tenuto dal Segretario.

La sede può essere anche diversa da quella indicata nello Statuto purché agevoli i partecipanti.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; mentre, in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

È consentita l'espressione del voto per delega, infatti ciascun socio può essere latore di massimo una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 20. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approva il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e la relazione di attività;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) ratifica l'eleggibilità dei componenti Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- d) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- e) approva gli eventuali regolamenti e variazioni per il funzionamento dell'Associazione;
- f) ratifica l'entità delle quote associative stabilita dal Consiglio Direttivo;
- g) ratifica la decadenza dei soci ai sensi dell'art. 11;

Luca Chov

- h) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- i) approva i rimborsi massimi per i soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione;
- j) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo e del Revisore dei conti;
- k) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 21. L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata della maggioranza dei presenti;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Il Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da 3, 5 o 7 membri. Nella sua composizione minima ne fanno parte il Presidente, che lo presiede, il Segretario e il Tesoriere. Dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Revisore dei Conti.

La convocazione va inviata per mezzo di posta elettronica con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. In caso di difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta dei presenti e nel caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- a. propone le cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario;
- b. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c. redige e presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e la relazione di attività;
- d. riceve, accetta o respinge le domande di adesione dei nuovi soci;
- e. predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati;
- g. conferisce procure generali e speciali;
- h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione;
- i. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j. delibera sull'adesione dell'Associazione a Enti, Istituzioni pubbliche e private, designandone i rappresentanti tra i soci;
- k. propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- l. ha facoltà di costruire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- m. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- n. delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Art. 25. I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Nel caso in cui i consiglieri incorrano nei casi previsti dall'art. 11 prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.

questo è vero

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Presidente

Art. 26. IL Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo – di cui è garante di fronte ai soci – e l'Assemblea. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. **Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.**

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Tesoriere

Art. 27. Il tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione. Ha la responsabilità di curare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere di ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Il Segretario è il responsabile della redazione e verbalizzazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea. È il responsabile del registro dei Soci e provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede. Il Segretario, in accordo e su delibera scritta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di delegare la direzione delle attività e la responsabilità di una parte dei suoi compiti ad uno o più Consiglieri, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, viene nominato un sostituto tra i suoi associati.

Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Josef Scher

Revisione legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative ed erogazioni liberali di associati e terzi;
2. contributi di Organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti pubblici e soggetti privati diretti alla realizzazione delle finalità dell'Associazione;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
7. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 38 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 21 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

